

CHIARA SALAMONE
(a cura di)

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
[febbraio – aprile 2011]**

2011 – 1.5

Fogli di lavoro
per il Diritto Internazionale



Direzione scientifica: *Rosario Sapienza*

Coordinamento redazionale: *Elisabetta Mottese*

Redazione: *Adriana Di Stefano, Federica Antonietta Gentile, Giuseppe Matarazzo,*

Hanno collaborato a questo numero: *Federica Amara, Alessandro Coci, Adriana Di Stefano, Giuseppe Matarazzo, Claudio Patti, Chiara Salamone*

Volume chiuso nel mese di giugno 2011

FOGLI DI LAVORO *per il Diritto Internazionale* è on line

<http://www.lex.unict.it/it/crio/fogli-di-lavoro>

ISSN 1973-3585

Cattedra di Diritto Internazionale

Via Gallo, 24 - 95124 Catania

Email: risorseinternazionali@lex.unict.it - Redazione: foglidilavoro@lex.unict.it

- Tel: 095.230857 - Fax 095 230489

Sommario

- Articolo 2
- Articolo 3 + Articolo 5 + Articolo 6
- Articolo 5
- Articolo 5 + Articolo 3 + Articolo 46
- Articolo 6
- Articolo 6 + Articolo 1 Protocollo n. 1
- Articolo 6 + Articolo 1 Protocollo n. 1 + Articolo 13
- Articolo 8 + 6
- Articolo 9 + Articolo 11
- Articolo 9 + Articolo 2 Protocollo n. 1 + Articolo 14
- Articolo 10
- Articolo 10 + Articolo 6
- Articolo 10 + Articolo 6 + Articolo 13
- Articolo 11
- Articolo 1 Protocollo n. 1

Articolo 2

- 1) Corte europea dei diritti umani, GC, *Giuliani e Gaggio c. Italia*, ricorso n. 23458/02, sentenza del 24 marzo 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=883450&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649>

La Grande Camera, pronunciandosi su un ricorso presentato dai familiari della vittima, ritiene che non vi sia stata violazione dell'articolo 2 della Convenzione con riferimento alla morte di Carlo Giuliani durante gli scontri avvenuti in occasione del G8 tenutosi a Genova nel 2001.

In particolare, la Corte, a maggioranza, non ravvisa alcuna violazione né con riguardo all'uso della forza da parte del carabiniere responsabile della morte del manifestante, né in relazione alle norme interne relative all'uso della forza o alla scelta delle armi in dotazione alle forze dell'ordine durante il G8, né con riferimento all'organizzazione e alla pianificazione delle operazioni di polizia nel corso del summit, né, infine, con riguardo alla presunta mancanza di indagini effettive dopo la morte di Giuliani (nella sentenza della IV sezione era stata invece ravvisata una violazione dell'articolo 2 sotto il profilo delle "procedural obligations"). Alla luce di questo giudizio, non viene esaminata separatamente la doglianza relativa alla violazione dell'articolo 3.

La Corte chiarisce che l'uso della "lethal force" da parte del carabiniere era stata giustificata, dato che questi stava subendo un violento attacco da parte di un gruppo di manifestanti ed aveva anche dato un avvertimento prima di sparare, intimando inutilmente ai dimostranti di fermarsi. Il fatto che il colpo di arma di fuoco potesse colpire qualche dimostrante non implica di per sé che l'azione difensiva fosse eccessiva o sproporzionata, né ha rilievo la teoria secondo la quale il proiettile aveva subito una deviazione.

In merito al fatto che l'Italia abbia assunto le necessarie misure normative per ridurre le conseguenze negative dell'uso della forza, la Corte ritiene gli articoli 52 e 53 cp in linea con l'articolo 2 cedu. In effetti, viene evidenziata una differenza di formulazione tra le norme nazionali (che fanno riferimento alla "necessità") e la norma della Convenzione (che fa riferimento all'"assoluta necessità"), ma si tratta di una divergenza superata in via interpretativa dalla giurisprudenza interna, che legge comunque le norme del codice penale nel senso che, qualora siano a disposizione mezzi diversi per raggiungere lo stesso obiettivo, devono essere preferiti quelli che comportano il minor rischio per i soggetti diversi dall'agente (II

sezione, *Perk e altri c. Turchia*, ricorso n. 50739/99, sentenza del 28 marzo 2006; II sezione, *Bakan c. Turchia*, ricorso n. 50939/99, sentenza del 12 giugno 2006; difforme GC, *Nachova e altri c. Bulgaria*, ricorso n. 43577/98 e 43579/98, sentenza del 6 luglio 2005).

Quanto all'organizzazione delle operazioni di ordine pubblico, non è ravvisabile alcuna violazione, in quanto "the Italian authorities did not fail in their obligation to do all that could reasonably be expected of them to provide the level of safeguards required during operations potentially involving the use of lethal force" (in particolare, con riferimento non già al complesso delle operazioni correlate al G8, bensì soltanto a quelle connesse direttamente alla morte di Giuliani, era stato predisposto un numero sufficiente di unità, una parte delle forze dell'ordine impiegate apparteneva a corpi speciali, non vi erano state inadeguatezze nella conduzione delle operazioni e non era stata fornita la prova di ritardi o inefficienze nei soccorsi).

Per quanto concerne le indagini successive alla morte, la Corte motiva la sua decisione facendo riferimento sia al fatto che i ricorrenti nel corso del procedimento fossero stati posti in condizioni tali da poter salvaguardare i propri interessi, sia all'imparzialità delle autorità inquirenti rispetto a quelle coinvolte nell'incidente, sia alla tempestività delle indagini medesime.

I ricorrenti avevano inoltre avanzato una doglianza di violazione dell'articolo 6 e dell'articolo 13, in quanto a livello interno non sarebbero stati concessi loro strumenti per fare valere la lesione del diritto alla vita del loro congiunto. La Corte esamina la censura solo dal punto di vista dell'articolo 13 (in quanto nel caso di specie i ricorrenti non erano parti né di un processo penale, né di un processo civile, dal momento che non avevano potuto costituirsi parti civili nel processo contro il carabiniere) e non ravvisa alcuna violazione, anche alla luce del fatto che non era stata preclusa loro la possibilità di instaurare un'autonoma azione civile. Viene ritenuta insussistente anche l'asserita violazione dell'articolo 38 (esame in contraddittorio della causa), in quanto, sebbene le informazioni fornite dalle autorità italiane non fossero esaustive su alcuni punti, ciò non aveva comunque impedito l'esame del caso.

Per un punto di vista difforme in merito alle norme penalistiche italiane sull'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine si veda *infra* II Sezione, *Alikaj e altri c. Italia*, ricorso n. 47357/08, sentenza del 29 marzo 2011.

C.S.

- 2) Corte europea dei diritti umani, II Sezione, *Alikaj e altri c. Italia*, ricorso n. 47357/08, sentenza del 29 marzo 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=alikalj%20%7C%2047357/08&sessionid=70615326&skin=hudoc-en>

La Corte condanna l'Italia per violazione dell'articolo 2 in relazione all'uccisione di un giovane da parte di un agente di polizia durante un inseguimento (le doglianze di violazione degli articoli 6 e 13 vengono ritenute assorbite). La Corte ravvisa una violazione della norma sia sotto il profilo sostanziale (a causa della mancanza di una puntuale disciplina interna relativa all'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine), sia sotto il profilo procedimentale (tanto a causa della mancanza di indagini efficaci e imparziali, quanto in ragione della disciplina della prescrizione, che aveva reso impossibile il perseguimento dell'autore dell'illecito). Vengono dunque considerati incompatibili con la Convenzione sia la disciplina italiana relativa all'uso legittimo delle armi da parte delle forze dell'ordine (*rectius*, la Corte si è appuntata contro la mancanza di una disciplina dettagliata), sia la nuova disciplina della prescrizione (articolo 157 co. IV c.p.) introdotta con la l. 251/2005 (c.d. legge ex Cirielli), disciplina che, in concreto, ha impedito il perseguimento del reato. La Corte conclude affermando che il “système pénal”, nel caso di specie, non sarebbe stato sufficientemente dissuasivo e idoneo a prevenire atti illeciti del tipo di quello commesso e non avrebbe garantito un “redressement approprié” a fronte della violazione del diritto alla vita della vittima. Vengono riconosciuti ai ricorrenti, oltre alle spese, 5.000 euro complessivi a titolo il danno patrimoniale e un totale di 130.000 euro a titolo di danni non patrimoniali (50.000 euro ciascuno ai genitori e 15.000 euro ciascuna alle sorelle della vittima).

Per un punto di vista difforme in merito alle norme penalistiche italiane sull'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine si veda *supra* GC, *Giuliani e Gaggio c. Italia*, ricorso n. 23458/02, sentenza del 24 marzo 2011.

C.S.

Articolo 3 + Articolo 5 + Articolo 6

- 1) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Nechiporuk e Yonkalo c. Ukraine*, ricorso n. 42310/04, sentenza del 21 aprile 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=3&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=70614709&skin=hudoc-en>

La Corte condanna l'Ucraina all'unanimità per violazione dell'articolo 3 (in quanto il primo ricorrente, accusato di omicidio, era stato torturato al fine di ottenere una confessione e non vi era stata una *effective investigation* sul punto), dell'articolo 5 §§ 1, 2, 3, 4 e 5 (in relazione al fatto che lo stesso era stato illegalmente detenuto) e dell'articolo 6 §§ 1 e 3 lett. c (in quanto egli era stato sottoposto ad un processo iniquo, in violazione del divieto di autoincriminazione e del diritto di difesa; inoltre, le autorità statali avevano globalmente violato il loro obbligo positivo di adoperarsi per garantire le condizioni di equità del processo).

C.S.

Articolo 5

- 1) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Kutlar e Ocakli c. Turchia*, ricorsi nn. 41433/06 e 47936/08, sentenza dell'1 febbraio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=41433/06&sessionid=70655474&skin=hudoc-en>

I ricorrenti sono cittadini di nazionalità turca, arrestati e mantenuti in stato di detenzione con l'accusa di essere membri del *MLKP* (the *Marxist Leninist Communist Party*), un'organizzazione ritenuta illegale.

Il ricorso alla Corte europea si fonda su una ritenuta violazione dell'articolo 5 §§ 3 e 4 della Convenzione. Entrambi i ricorrenti lamentano infatti l'eccessiva durata della carcerazione preventiva ed uno di essi anche l'inesistenza di un *effective remedy* volto ad ottenere una modifica o una riduzione della durata della misura cautelare. Il Governo turco dissente dalle doglianze presentate dai ricorrenti, specie per quanto riguarda il profilo della presunta inesistenza di un "rimedio effettivo". Tuttavia, il Governo si limita a ribadire quanto già affermato davanti alla Corte in

casi analoghi (II sezione, *Koştı e altri c. Turchia*, ricorso n. 74321/01, sentenza del 3 maggio 2007, §§ 19-24; II sezione, *Şayık e altri c. Turchia*, ricorsi nn. 1966/07, 9965/07 e 35245/07, sentenza del 8 dicembre 2009, §§ 28-32; II sezione, *Yığıtdoğan c. Turchia*, ricorso n. 20827/08, sentenza del 16 marzo 2010, § 19). Tale circostanza induce la Corte a rigettare le osservazioni del Governo convenuto e a considerare ammissibile il ricorso.

Nel merito, sotto il profilo della violazione dell'articolo 5 § 3 la Corte osserva che, escludendo il periodo durante il quale i ricorrenti erano stati detenuti in base all'articolo 5 § 1, la custodia cautelare aveva superato gli otto anni e dieci mesi di durata per uno dei ricorrenti e i sette anni e cinque mesi per l'altro. In altri casi di comparabile durata della custodia cautelare la Corte aveva riscontrato una violazione dell'articolo 5 § 3 della Convenzione (II sezione, *Tutar c. Turchia*, ricorso n. 11798/03, sentenza del 10 ottobre 2006, § 20, e II sezione, *Cabit Demirel c. Turchia*, ricorso n. 18623/03, sentenza del 7 luglio 2009, § 28), per tale motivo, la Corte, comparando l'interesse alla tutela dell'ordine pubblico e quello alla protezione della libertà personale, ritiene la durata della carcerazione preventiva nel caso di specie *excessive* e accerta una violazione dell'articolo 5 § 3 della Convenzione.

Inoltre, la Corte riscontra una lesione dell'articolo 5 § 4, ritenendo anche in questo caso che non vi fossero nuove argomentazioni che potessero far discostare la decisione da quelle assunte nei casi simili citati. Ai ricorrenti viene riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale.

F.A.

- 2) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Lesiak c. Polonia*, ricorso n. 19218/07, sentenza del 1 febbraio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Lesiak&sessionid=70655474&skin=hudoc-en>

Nell'aprile 2006 una donna polacca veniva arrestata con l'accusa di essere membro di un'organizzazione criminale (composta da quindici persone) che riciclava denaro sporco. La donna veniva sottoposta alla misura preventiva della custodia cautelare in carcere. Nel corso di accertamenti medici le veniva diagnosticato un nodulo al seno. La ricorrente chiedeva pertanto una revisione della misura, mentre il *Katowice Regional Prosecutor* riteneva che lo stato di salute della ricorrente non fosse incompatibile con la permanenza in carcere. In seguito ad ulteriori accertamenti il medico curante si pronunciava sulla necessità di un intervento chirurgico di asportazione e, tuttavia, riteneva che questo potesse

avvenire anche nel reparto chirurgico del carcere. L'intervento aveva luogo nel marzo 2007. La misura preventiva continuava ad essere reiterata con successivi provvedimenti, che venivano sempre impugnati dalla ricorrente, la quale continuava a lamentare l'incompatibilità del proprio stato di salute con la vita in carcere. Nel novembre 2007 la *Katowice Regional Court* ordinava infine la scarcerazione della donna dietro pagamento di una cauzione sul presupposto del cessato pericolo di compromissione delle indagini. La ricorrente adisce così la Corte di Strasburgo lamentando l'eccessiva durata della carcerazione preventiva e di conseguenza la violazione dell'articolo 5 § 3.

Il Governo convenuto ritiene il ricorso inammissibile sotto questo profilo, sostenendo che la ricorrente avrebbe potuto far valere le proprie ragioni con un ricorso alla Corte costituzionale polacca. A tal proposito la Corte, richiamando la propria giurisprudenza, afferma che la ricorrente sarebbe esonerata, dopo aver esperito diversi *domestic remedies*, dall'esperirne altri che l'avrebbero condotta al medesimo risultato (cfr. *Yasa c. Turchia*, ricorso n. 22495/93, sentenza del 2 settembre 1998, § 71). Per tale ragione il ricorso viene ritenuto ammissibile.

Nel merito, il periodo di detenzione preventiva è stato calcolato approssimativamente in un anno e sette mesi. La ricorrente ritiene quest'arco temporale eccessivamente lungo e rileva inoltre come le indagini vertessero prevalentemente su documenti, ragion per cui ella non avrebbe potuto intralciare il loro svolgimento. La Corte afferma che il principio generale del "to trial within a reasonable time or to release pending trial" ex articolo 5 § 3 della Convenzione è stato enucleato in una serie di pronunce (GC, *Kudła c. Polonia*, ricorso n. 30210/96, sentenza del 26 ottobre 2000, § 110 ss., e GC, *McKay c. Regno Unito*, ricorso n. 543/03, sentenza del 3 ottobre 2006, §§ 41-44), e che, nel caso concreto, le autorità polacche avevano ritenuto di mantenere la donna in stato di detenzione sulla base dell'esistenza di un ragionevole sospetto, supportato dalla gravità del reato, dal rischio di compromettere il procedimento e dal pericolo di inquinamento probatorio. La Corte concorda quindi con la necessità di mantenere in stato di detenzione la donna, la quale, peraltro, non appena il quadro probatorio si era consolidato, era stata sottoposta ad una misura meno afflittiva.

La Corte afferma inoltre (§§ 65-66): "The foregoing considerations are sufficient for the Court to conclude that the grounds given for the applicant's pre-trial detention were 'relevant' and 'sufficient' to justify holding her in custody for the entire relevant period, namely one year and seven months. It therefore remains to be ascertained whether the national authorities displayed 'special diligence' in the conduct of the proceedings." Da questo punto di vista la Corte osserva che le indagini erano stato lunghe e complesse, ma che erano state svolte con diligenza e perizia e, pertanto, non rileva alcuna violazione dell'articolo 5 § 3.

La sentenza presenta inoltre spunti interessanti per quanto riguarda la affermata violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

F.A.

Articolo 5 + Articolo 3 + Articolo 46

- 1) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Kbarchenko c. Ucraina*, ricorso n. 40107/02, sentenza del 10 febbraio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=881280&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649>

La Corte condanna l'Ucraina per violazione degli articoli 3 (divieto di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti) e 5 §§ 1, 3 e 4 (diritto alla libertà e alla sicurezza), con riguardo al caso di un cittadino detenuto per oltre tre anni in quanto sospettato di appropriazione indebita. In particolare, le violazioni vengono individuate nelle seguenti circostanze: la cella nella quale il ricorrente era stato detenuto era sovraffollata (violazione dell'articolo 3); il periodo di carcerazione preventiva era stato esteso sulla base della decisione di un *prosecutor*, soggetto che non può essere considerato indipendente e in grado di esercitare un potere giudiziario (violazione dell'articolo 5 § 1 lett. c); per un certo periodo il ricorrente era rimasto in stato di detenzione senza alcuna decisione giudiziaria e, in seguito, una sua istanza di scarcerazione era stata rigettata senza che fosse fornita una motivazione, con conseguente lesione dei principi della certezza legale e della non arbitrarietà delle privazioni della libertà personale (violazione dell'articolo 5 § 1); il ricorrente era stato mantenuto in stato di detenzione in attesa di giudizio per due anni, tre mesi e quindici giorni, senza che vi fosse alcuna ragione a parte il pericolo di fuga (violazione dell'articolo 5 § 3); le decisioni rese delle corti ucraine sulle istanze di rilascio erano state motivate in maniera formalistica, senza alcun esame specifico della situazione del ricorrente (violazione dell'articolo 5 § 4).

Il Governo aveva fatto leva su una riserva formulata dall'Ucraina al momento della ratifica (11 settembre 1997) al fine di salvaguardare l'applicazione della procedura prevista per l'arresto e la detenzione fino al 29 giugno 2001. Tuttavia la Corte, richiamando II sezione, *Nevmerzhitsky c. Ucraina*, ricorso n. 54825/00, sentenza del 5 aprile 2005, ritiene che la riserva possa escludere l'obbligo, in capo alle autorità ucraine, di garantire che l'arresto e la detenzione iniziale siano ordinati

da un giudice, ma non copre l'ipotesi di estensione del periodo di custodia cautelare.

La Corte, inoltre, prende atto del carattere diffuso del problema ucraino delle detenzioni irregolari, spesso disposte in assenza di decisioni giurisdizionali oppure su base formalistica e senza possibilità di reclamo; viene affermata dunque, ai sensi dell'articolo 46, la necessità di una riforma a livello legislativo e amministrativo e, a tale fine, viene richiesta al Governo la predisposizione di un piano di riforma entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

C.S.

Articolo 6

- 1) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Metalco BT. c. Ungheria*, ricorso n. 34976/05, sentenza dell'1 febbraio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=metalco&sessionid=69054504&skin=hudoc-en>

La Corte condanna l'Ungheria per violazione dell'articolo 6 § 1 e dell'articolo 1 Protocollo n. 1 in relazione al carattere iniquo e all'eccessiva durata di una controversia tributaria. Viene riconosciuta alla società ricorrente la somma di 50.000 euro a titolo di risarcimento del danno pecuniario e non.

C.S.

- 2) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Hüseyin Habip Taşkın c. Turchia*, ricorso n. 5289/06, sentenza dell'1 febbraio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Habip&sessionid=69054504&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Turchia per violazione dell'articolo 6 § 3 lett. c in combinato disposto con il § 1. Il ricorrente era stato imputato per la sua partecipazione ad un'organizzazione illegale (*Bolshevik Party-North Kurdistan/Turkey*) e il processo era stato iniquo, in quanto alcune dichiarazioni rese in assenza di un avvocato erano state poste alla base della condanna.

C.S.

- 3) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Zalli c. Albania*, ricorso n. 52531/07, decisione dell'8 febbraio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=52531/07%20%7C%20zalli&sessionid=69054504&skin=hudoc-en>

La Corte, nel dichiarare inammissibile un ricorso nei confronti dell'Albania per violazione degli articoli 6 § 1 e 13 avanzato da parte di un magistrato (in relazione ad una controversia relativa al suo trasferimento), richiama la sua giurisprudenza in merito all'ambito di applicazione dell'articolo 6. La Corte, rifacendosi a GC, *Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia*, ricorso n. 63235/00, sentenza del 19 aprile 2007, afferma che gli Stati possono escludere l'accesso alla giustizia per determinate categorie di dipendenti statali, purché vi sia un'espressa previsione di legge ed essa sia giustificata in base ad oggettivi interessi pubblici. Nessuna eccezione è riscontrabile rispetto ai magistrati e ad altri pubblici ufficiali che esercitano funzioni giudiziarie e di ordine pubblico.

C.S.

- 4) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Vojta c. Repubblica ceca*, ricorso n. 25126/06, decisione dell'8 febbraio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=vojta&sessionid=69054504&skin=hudoc-en>

La Corte, nel dichiarare inammissibile un ricorso *ex* articolo 6, chiarisce l'ambito applicativo della norma, richiamando la sua giurisprudenza: l'articolo 6 § 1 non comporta il diritto alla riapertura dei processi; la norma non si applica ai procedimenti relativi all'esecuzione delle pene (*Grava c. Italia*, ricorso n. 43522/98, decisione del 5 dicembre 2002; *Pilla c. Italia*, ricorso n. 64088/00, decisione del 23 settembre 2004; *Lazzari c. Italia*, ricorso n. 9363/04, decisione del 24 marzo 2005); l'articolo 6 si applica ai procedimenti riguardanti le *minor offences* (*Lauko c. Slovacchia*, ricorso n. 26138/95, sentenza del 2 settembre 1998), ma non ai procedimenti amministrativi relativi all'applicazione di sanzioni pecuniarie per tali illeciti. Infatti, tali procedimenti non hanno natura né di processi civili (in quanto riguardano l'applicazione di sanzioni e non obbligazioni civili), né di processi penali (dal momento che, al loro interno, non viene determinata un'accusa o una condanna). La Corte afferma che, nel caso di specie, "the execution proceedings did not involve the determination of a new criminal charge against the applicant, nor were they akin to a sentencing procedure": in altri termini, si trattava solo di un procedimento per l'esecuzione di una sanzione, non coperto dall'articolo 6.

C.S.

- 5) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Pleshkov v. Ucraina*, ricorso n. 37789/05, sentenza del 10 febbraio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=pleshkov&sessionid=69054504&skin=hudoc-en>

La Corte condanna l'Ucraina per violazione dell'articolo 5 §§ 3 e 4 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dell'articolo 6 § 1 (ragionevole durata del processo). Il ricorrente, imputato per traffico di esseri umani, lamentava sia l'eccessiva durata del processo e delle custodia cautelare, sia l'impossibilità di contestare giudizialmente il suo stato di detenzione.

C.S.

- 6) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *3A.CZ s.r.o. c. Repubblica ceca*, ricorso n. 21835/06, sentenza del 10 febbraio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=3A%20%7C%2021835/06&sessionid=69054657&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Repubblica ceca per violazione del diritto ad un equo processo *ex* articolo 6 § 1, in quanto la società ricorrente (sottoposta ad una procedura esecutiva) non aveva avuto la possibilità di replicare alle osservazioni di un'altra parte dinanzi alla Corte costituzionale, a causa di un difetto di notifica.

C.S.

- 7) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Welke e Biatek c. Polonia*, ricorso n. 15924/05, sentenza dell'1 marzo 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=welke&sessionid=69054504&skin=hudoc-en>

La Corte rigetta una censura di violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 avanzata nei confronti della Polonia. I ricorrenti, due cittadini condannati per traffico di droga, sostenevano che il processo che avevano subito era stato iniquo, in quanto gli elementi di prova raccolti in fase di indagini preliminari (prevalentemente attraverso intercettazioni) e non ammessi in dibattimento avevano comunque influenzato la decisione. La Corte ritiene, tuttavia, che la decisione di condanna emessa dai giudici interni sia stata motivata sulla base di elementi diversi rispetto alle risultanze delle prove illegalmente acquisite. La Corte osserva inoltre che la decisione delle autorità di mantenere riservate le risultanze di quei mezzi di ricerca delle prove non era arbitraria o ingiustificata e, comunque, nessuna prova utilizzata nel dibattimento era stata sottratta alla conoscenza della difesa (l'articolo 6 § 1 esige infatti che la pubblica accusa sveli alla difesa tutto il materiale probatorio a carico o a discarico dell'imputato; GC, *Jasper c. Regno Unito*, ricorso n. 27052/95, sentenza del 16 febbraio 2000 e GC, *A. e altri c. Regno Unito*, GC, ricorso n. 3455/05, sentenza del 19 febbraio 2009).

C.S.

- 8) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Lacerda Gouveia e altri c. Portogallo*, ricorso n. 11868/07, sentenza dell'1 marzo 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=lacerda%20%7C%2011868/07&sessionid=69054736&skin=hudoc-en>

La Corte si pronuncia sul c.d. caso Camarate, riguardante l'incidente aereo nel quale, nel 1980, persero la vita, tra gli altri, il Primo Ministro e il Ministro della difesa portoghesi (la sentenza non sembra avere contenuti innovativi in punto di diritto, ma riveste un notevole valore 'politico'). All'incidente era seguita una complessa vicenda giudiziaria, con la creazione di diverse commissioni d'inchiesta e una serie di chiusure e riaperture delle indagini; malgrado il sospetto di un attentato politico, i procedimenti si erano conclusi senza alcuna condanna (anche per motivi procedurali).

Non viene riscontrata alcuna violazione dell'articolo 6 § 1, a carico del Portogallo, sotto il profilo del diritto di accesso ad una corte dei parenti delle vittime. I ricorrenti, in particolare, lamentavano la negligenza delle autorità portoghesi, che aveva portato, a loro avviso, ad una declaratoria di tardività dell'atto di promovimento dell'azione penale in uno dei processi seguiti all'incidente. La Corte, invece, non ravvisa alcun ritardo o negligenza e afferma che la durata delle indagini e dei successivi procedimenti fosse imputabile alla complessità del caso.

C.S.

- 9) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Şaman c. Turchia*, ricorso n. 35292/05, sentenza del 5 aprile 2010

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=23&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=69141579&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Turchia per violazione dell'articolo 6 § 3 lett. c ed e in combinato disposto con l'articolo 6 § 1. Alla ricorrente, condannata ad una pena detentiva per la sua appartenenza all'organizzazione illegale *PKK/KONGRA-GEL* (Partito curdo dei lavoratori), non era stata fornita né l'assistenza di un avvocato, né quella di un interprete durante le prime fasi del procedimento, malgrado si trattasse di una donna curda che non comprendeva bene la lingua turca. La Corte riconosce alla ricorrente il risarcimento del danno non patrimoniale e indica una nuova celebrazione del processo, su richiesta della parte, come appropriata forma di

riparazione (la Corte richiama, con alcuni distinguo, GC, *Salduz c. Turchia*, ricorso n. 36391/02, sentenza del 27 novembre 2008).

C.S.

10) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Çelik (Bozkurt) c. Turchia*, ricorso n. 34388/05, sentenza del 12 aprile 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=bozkurt&sessionid=70615320&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Turchia per violazione dell'articolo 6 § 2, sotto il profilo della presunzione di innocenza. La ricorrente, indagata per la sua asserita appartenenza all'organizzazione illegale *Hizbullah*, aveva perso il suo posto di insegnante a motivo dell'indagine, malgrado le accuse contro di lei fossero state archiviate per mancanza di prove. Nel processo amministrativo instaurato per contestare il licenziamento, la sua domanda era stata rigettata proprio sulla base del presunto illecito penale. La Corte ravvisa una violazione del principio della presunzione di innocenza, il quale trova applicazione non solo nel processo penale, bensì in tutte le controversie giudiziarie in cui sia parte il soggetto 'accusato' e che presentino un 'legame' con il procedimento penale (con salvezza, tuttavia, della possibilità che un soggetto assolto in sede penale sia condannato in sede civile, a causa della presenza di oneri probatori meno rigidi).

C.S.

Articolo 6 + Articolo 1 Protocollo n. 1

1) Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Kbrykin v. Russia*, ricorso n. 33186/08, sentenza del 19 aprile 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=30&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionid=69946681&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Russia per violazione degli articoli 6 § 1 e 1 Protocollo n. 1 in relazione alla revisione, in ragione di 'nuove circostanze', di una sentenza che aveva elevato l'importo della pensione spettante alla ricorrente (nel caso di specie,

era intervenuto un mutamento interpretativo nella giurisprudenza della Corte suprema). Per quanto concerne l'articolo 6, la Corte di Strasburgo chiarisce brevemente che la cassazione di sentenze definitive a causa di “newly-discovered circumstances” non è di per sé incompatibile con il principio della certezza del diritto garantito implicitamente dalla norma; lo è però nel caso di specie, in quanto, secondo l'interpretazione avallata dalla Corte suprema ai tempi della sentenza in contestazione, un *revirement* giurisprudenziale non avrebbe mai potuto costituire motivo di revisione straordinaria (la Corte suprema russa sembrò attestarsi su una posizione diversa nel 2007, quando affermò che ogni circostanza, pur esistente durante il processo, ma conosciuta dal giudice dopo la sentenza, avrebbe potuto dar luogo ad un ricorso straordinario; tale pronuncia, in ogni caso, è successiva all'annullamento in esame). Per quanto riguarda l'articolo 1 del Protocollo n. 1, la violazione viene riscontrata nel fatto che la cassazione di una sentenza esecutiva che accerti l'esistenza di un debito costituisce un'interferenza nel diritto di proprietà. La Corte ravvisa, inoltre, una seconda violazione dell'articolo 6 § 1, a causa della mancanza di indipendenza dell'organo giudicante, che era stato indebitamente ‘influenzato’ dal presidente della *Regional Court* (la Corte richiama l'esigenza di garantire, oltre all'immunità dei giudici da pressioni esterne, anche l'“internal judicial independence”).

Nota: analoga: Corte europea dei diritti umani, I sezione, *Baturlova c. Russia*, ricorso n. 33188/08, sentenza del 19 aprile 2011.

C.S.

Articolo 6 + Articolo 1 Protocollo n. 1 + Articolo 13

- 1) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Gera de Petri Testaferrata Bonici Ghaxaq c. Malta*, ricorso n. 26771/07, sentenza del 5 aprile 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=24&portal=hbkm&action=html&highlight=6&sessionId=69141579&skin=hudoc-en>

La Corte europea dei diritti umani condanna Malta per violazione dell'articolo 6 § 1, dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 e dell'articolo 13. Il caso riguardava un'ordinanza di occupazione del 1958, che prevedeva che il Governo avrebbe assunto il controllo della proprietà della ricorrente, a fronte del pagamento di una compensazione annuale. La ricorrente lamentava l'irragionevole durata del

procedimento (più di trent'anni) e il mancato riconoscimento della compensazione, malgrado la Corte costituzionale avesse riscontrato una lesione del diritto di proprietà (tale Corte aveva infatti ritenuto sussistente una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, a causa della mancanza di bilanciamento tra l'interesse privato e le esigenze pubbliche). La Corte concede il risarcimento del danno non patrimoniale, nonché le spese di giudizio, ma riserva la decisione per quanto concerne il danno patrimoniale.

C.S.

Articolo 8 + 6

- 1) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Tsikakis c. Germania*, ricorso n. 1521/06, sentenza del 10 febbraio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=tsikakis%20%7C%201521/06&sessionid=69054651&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Germania per violazione degli articoli 6 § 1 (diritto ad un processo equo entro un termine ragionevole) e 8 (rispetto alla vita privata e familiare), in quanto il ricorrente era stato privato del diritto di vedere il figlio per due anni e il procedimento aveva avuto la durata, ritenuta irragionevole, di sei anni e cinque mesi.

La Corte, richiamando la sua consolidata giurisprudenza, afferma in via generale che la ragionevole durata di un procedimento deve essere valutata alla luce della complessità del caso, della condotta del ricorrente e delle autorità competenti e degli interessi in gioco e, nel caso specifico, ricorda che le questioni relative alla potestà dei genitori e al diritto di visita devono essere trattate con particolare celerità.

C.S.

- 1) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Siebenhaar c. Germania*, ricorso n. 18136/2011, sentenza del 3 febbraio 201

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=9&sessionid=68238000&skin=hudoc-en>

La ricorrente, divenuta membro della Chiesa Universale/Fraternità dell'Umanità, lamenta l'illegittimità del licenziamento subito ad opera della parrocchia protestante presso cui lavorava come educatrice e la violazione del suo diritto di libertà religiosa

Il principio di diritto affermato è il seguente: il licenziamento senza preavviso di un'educatrice d'infanzia impiegata presso un asilo di una parrocchia protestante, a motivo dell'appartenenza della dipendente ad una confessione religiosa diversa da quella dell'istituzione presso cui lavora, non costituisce violazione dell'articolo 9 cedu, in quanto è espressione dell'autonomia dell'organizzazione religiosa, che ha fatto sottoscrivere in sede di firma del contratto una clausola di lealtà all'istituzione di tendenza. Quando si tratta di controversie tra individuo e confessione religiosa organizzata, infatti, l'applicazione dell'articolo 9 deve essere coordinata con l'articolo 11 cedu che, sancendo la libertà di associazione, riconosce l'autonomia di tali comunità, a garanzia del pluralismo nelle società democratiche e dello stesso godimento effettivo delle libertà di cui all'articolo 9. Pertanto, le autorità giudiziarie nazionali, adite mediante una serie di ricorsi interni, hanno rispettato quell'autonomia, ritenendo che il contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente non le consentisse né di appartenere né di partecipare alle attività di un'organizzazione confessionale con finalità incompatibili con quelle dell'organizzazione datrice di lavoro, la quale "pouvait imposer à ses employés de s'abstenir d'activités mettant en doute leur loyauté envers elle et d'adopter une conduite professionnelle et privée conforme à ces exigences". Le giurisdizioni nazionali, d'altra parte, nel rispetto dell'autonomia confessionale, non possono spingersi sino ad un giudizio di compatibilità tra finalità religiose dell'organizzazione di appartenenza della ricorrente e finalità proprie della Chiesa protestante datrice di lavoro, ma devono limitarsi a verificare che il licenziamento ad opera di quest'ultima non abbia violato i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, ad esempio imponendo ai propri impiegati clausole di lealtà inaccettabili. Nel momento in cui ha sottoscritto il contratto, la ricorrente poteva rendersi perfettamente conto dell'incompatibilità tra la sua appartenenza alla Chiesa Universale e l'impiego presso la Chiesa protestante, la quale, in quanto organizzazione fondata sull'etica e la religione, può legittimamente pretendere dai propri impiegati doveri di lealtà, per preservare la

propria credibilità all'esterno e nei confronti dei genitori degli allievi dell'asilo parrocchiale. Tenuto conto del margine di apprezzamento delle giurisdizioni statali nel bilanciamento concreto tra una pluralità di interessi individuali, la Corte ritiene che l'articolo 9 cedu non imponga allo Stato tedesco di predisporre per la ricorrente una tutela maggiore di quella prevista dalle autorità nazionali, che non hanno riscontrato alcuna violazione dell'articolo 9 cedu .

La Corte cita in particolare *Kokkinakis c. Grecia*, ricorso n. 14307/88, sentenza del 25 maggio 1993 (nella quale veniva affermato che in una società democratica in cui coesistono numerose religioni può essere necessario imporre limitazioni alla libertà religiosa al fine di conciliare gli interessi dei vari gruppi e di garantire a tutti il rispetto delle proprie convinzioni) e rileva che la Chiesa protestante, nonostante il suo status di ente di diritto pubblico secondo il diritto tedesco, “n'exerce aucune prérogative de puissance publique” (cfr. Commissione europea dei diritti umani, *Rommelfanger c. Germania*, ricorso n. 12242/86, decisione del 6 settembre 1989; II sezione, *Finska Församlingen i Stockholm e Teuvo Hautaniemi c. Svezia*, ricorso n. 24019/94, decisione dell'11 aprile 1996).

Nella sentenza viene inoltre respinta una doglianza relativa alla violazione dell'articolo 9 unitamente all'articolo 14, per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.

A.D.S. e C.P.

Articolo 9 + Articolo 2 Protocollo n. 1 + Articolo 14

- 1) Corte europea dei diritti umani, GC, *Lautsi e altri c. Italia*, ricorso n. 30814/06, sentenza del 18 marzo 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=883169&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649>

La Grande Camera, ribaltando la precedente pronuncia della II sezione (sentenza del 3 novembre 2009; <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=lautsi&sessionid=69053026&skin=hudoc-en>), considera conforme alla Convenzione la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche italiane, non ravvisando alcuna lesione del diritto all'istruzione garantito dall'articolo 2 del Protocollo n. 1 (la doglianza relativa all'articolo 9 viene ritenuta assorbita e, non

essendo stata ravvisata alcuna violazione, non viene esaminato separatamente il motivo di ricorso riguardante l'articolo 14, dal momento che il principio di non discriminazione normalmente assume rilievo solo in connessione ad altri diritti).

La ricorrente principale e i suoi due figli sostenevano che la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche pubbliche (imposta da due risalenti norme regolamentari) fosse incompatibile con l'obbligo dello Stato, nell'esercizio della sua funzione educativa, di rispettare il diritto dei genitori ad istruire i figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche.

Va segnalata la presenza, nel procedimento, di numerosi interventi da parte di terzi, ai sensi degli articoli 36 § 2 cedu e 44 § 2 del Regolamento della Corte.

Secondo il giudice di Strasburgo il diritto di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1 non riguarda solo il contenuto e le modalità di insegnamento, ma in generale 'l'esercizio' della funzione educativa e, dunque, anche l'organizzazione dell'ambiente scolastico. Tuttavia, la Corte afferma che non vi è alcuna prova del fatto che l'esposizione del crocifisso, che è prima di tutto un simbolo religioso, influenzi gli studenti o leda il diritto di un genitore di istruire liberamente i propri figli, dal momento che non si è in presenza di alcuna forma di indottrinamento, di insegnamento obbligatorio della religione cristiana o di altre limitazioni per gli appartenenti ad altre religioni o per gli atei o per i seguaci di convinzioni non-religiose (la Corte parla di 'simbolo passivo' e richiama GC, *Folgero e altri c. Norvegia*, ricorso n. 15472/02, sentenza del 29 giugno 2007). Viene richiamato anche il margine di apprezzamento: la decisione di mantenere un simbolo che, secondo le allegazioni del Governo, rappresenta i principi e i valori della democrazia occidentale (senza dare luogo ad alcuna lesione della Convenzione), ricade infatti all'interno del margine discrezionale dello Stato.

Per alcune considerazioni difformi si veda l'opinione dissenziente del giudice Maliverni, condivisa dal giudice Kalaydjieva.

C.S. e C.P.

Articolo 10

- 1) Corte europea dei diritti umani, III sezione, *Otegi Mondragon c. Spagna*, ricorso n. 2034/07, sentenza del 15 marzo 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=10&sessionid=68237762&skin=hudoc-en>

Il ricorrente, portavoce del gruppo parlamentare *Sozialista Abertzaleak*, che rappresenta la sinistra indipendentista basca nel Parlamento della Comunità autonoma dei Paesi baschi in Spagna, viene ritenuto dal Tribunale Supremo colpevole di ingiuria grave al re. Durante una conferenza stampa, infatti, egli aveva criticato la visita del re ai Paesi baschi e, in particolare, aveva affermato come fosse una vergogna politica il fatto che il presidente del governo basco inaugurasse il progetto con il re Juan Carlos, aggiungendo: “Comment est-ce possible qu’ils se fassent photographier aujourd’hui à Bilbao avec le roi d’Espagne, alors que le roi d’Espagne est le chef suprême de l’armée espagnole, c’est-à-dire le responsable des tortionnaires et celui qui protège la torture et qui impose son régime monarchique à notre peuple au moyen de la torture et de la violence?”.

Il ricorrente aveva proposto anche il *recurso de amparo* davanti il Tribunale Costituzionale, il quale però aveva dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso, affermando che il diritto alla libertà di espressione non include il diritto di offendere.

La Corte europea sostiene che l’articolo 10 § 2 non consente restrizioni della libertà di espressione nel campo di questioni di interesse generale o dei dibattiti pubblici. Viene ritenuta incompatibile con lo spirito della Convenzione una norma interna (l’articolo 490, co. 6 del codice penale spagnolo) che attribuisce al Capo dello Stato un livello di protezione maggiore in materia di informazioni e opinioni che lo riguardano, prevedendo pene più severe per i responsabili rispetto alle pene previste per lo stesso tipo di reato commesso però nei confronti di un individuo qualsiasi. Inoltre, il fatto che secondo la Costituzione spagnola il re sia ‘irresponsabile’ sul piano penale non può impedire un libero dibattito sulle sue eventuali responsabilità istituzionali, entro i limiti del rispetto della sua reputazione in quanto persona. Dal momento che le osservazioni in questione non hanno messo in discussione né la vita privata del re né il suo onore e non integrano un gratuito attacco contro la sua persona, la pena inflitta al ricorrente (un anno di detenzione) appare esagerata e le motivazioni dei tribunali interni non sono sufficienti a dimostrare che si trattasse di un’ingerenza “necessaria in una società democratica”. Nonostante il potere discrezionale delle autorità nazionali, pertanto, la Corte ritiene che la condanna del ricorrente sia stata sproporzionata rispetto allo scopo da raggiungere.

C.P.

- 1) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *RTBF c. Belgio*, ricorso n. 50084/06, sentenza del 29 marzo 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%7C%2050084/06&sessionid=69025841&skin=hudoc-en>

La Corte condanna il Belgio per violazione degli articoli 6 § 1 e 10, in quanto la sospensione *ad interim* di una trasmissione televisiva imposta all'emittente RTBF viola la libertà di espressione; inoltre, non è stata offerta adeguata tutela al ricorrente a livello interno (la controversia riguarda una puntata di un programma televisivo relativo ai diritti dei cittadini, la cui messa in onda era stata sospesa a causa di un processo pendente tra il medico che ne era stato oggetto, in relazione ad alcuni presunti casi di *malpractice* sanitaria, e l'emittente medesima).

In merito all'articolo 6, la Corte afferma che vi è un diffuso consenso, tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa, in merito al fatto che le sue garanzie si applichino anche alle misure cautelari (*interim measures*), dal momento che queste ultime possono riguardare i "diritti e doveri di carattere civile" che sono oggetto della norma. Nel caso di specie, al ricorrente era stato formalmente permesso di adire la Corte di cassazione, ma quest'ultima aveva dichiarato inammissibile la parte del ricorso fondata sull'articolo 10 cedu: in altri termini, una lettura formalista e di origine giurisprudenziale del ruolo della Cassazione (quale mera garante del rispetto della legge nazionale) aveva privato l'emittente del suo "diritto ad una corte".

Per quanto concerne l'articolo 10, la Corte ravvisa un'interferenza delle autorità pubbliche nella libertà di espressione dell'emittente e la restrizione in questione non appare "prevista dalla legge". Infatti, i requisiti di cui all'articolo 10 § 2 sono rispettati solo se la norma che contempla la limitazione è formulata in maniera precisa, tale da consentire al cittadino (eventualmente consigliato da un legale [GC, *Cantoni c. Francia*, ricorso n. 17862/91, sentenza del 15 novembre 1996, § 35] di prevedere le conseguenze di una certa azione (tali conseguenze non devono essere prevedibili con certezza assoluta, dato che quest'ultima, sebbene auspicabile, è a volte accompagnata da eccessiva rigidità; cfr. GC, *Lindon, Otchakovsky-Laurens e July c. Francia*, ricorsi nn. 21279/02 e 36448/02, sentenza del 22 ottobre 2007, § 41); nel caso di specie, invece, la prevedibilità mancava, in quanto la Costituzione belga autorizza la punizione degli illeciti commessi nell'esercizio della libertà di espressione solo dopo la loro commissione e il codice civile e di procedura civile non regolamentano in maniera precisa le limitazioni ammesse in via cautelare, né si è consolidato alcun orientamento giurisprudenziale sul punto. La Corte considera

inoltre formalistica la mancata applicazione, da parte dei giudici belgi, dell'articolo 25 della Costituzione, in quanto norma avente asservitamente ad oggetto la libertà di stampa e non la libera espressione nei media televisivi.

C.S. e C.P.

- 2) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Siryk c. Ucraina*, ricorso n. 6428/07, sentenza del 31 marzo 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=11&portal=hbkm&action=html&highlight=10&sessionid=69214653&skin=hudoc-en>

Nel contesto di una lettera che accusava la *State Tax Administration* ucraina di essere coinvolta in varie attività illegali, quali peculato e corruzione, la Corte europea sostiene che è impossibile pretendere la dimostrazione della veridicità di una lamentela contenente un giudizio di valore riguardante l'operato di un pubblico ufficiale. Quando tale onere probatorio viene posto a carico del responsabile si viola sostanzialmente la libertà di opinione, che costituisce parte fondamentale del diritto garantito dall'articolo 10 della Convenzione (v. *Ukrainian Media Group c. Ucraina*, ricorso n. 72713/01, sentenza del 29 marzo 2005, § 41).

Sussiste violazione dell'articolo 10, pertanto, se l'autore di tale giudizio di valore viene condannato civilmente, come nel caso di specie, ad un risarcimento e al ritiro della lamentela, atteso che tale interferenza dello Stato appare sproporzionata allo scopo da raggiungere, quello della protezione della reputazione e dei diritti dell'ufficiale.

C.P.

Articolo 10 + Articolo 6 + Articolo 13

- 1) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Fatih Taş c. Turchia*, ricorso n. 36635/08, sentenza del 5 aprile 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionSimilar=69141579&skin=hudoc-en&action=similar&portal=hbkm&Item=25&similar=frenchjudgement>

La Corte condanna la Turchia per violazione dell'articolo 10 (libertà di espressione), dell'articolo 6 § 1 (diritto ad un equo processo) e dell'articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo), in relazione alla condanna dell'editore di un libro relativo alla lotta alle organizzazioni illegali sospettate di terrorismo: nel libro, scritto e firmato, mediante uno pseudonimo, da un ex membro dell'organizzazione illegale PKK reclutato dalle agenzie anti-terrorismo, venivano attribuiti alle forze di sicurezza turche diversi omicidi e venivano anche rivelati i nomi di alcuni ufficiali coinvolti. Il ricorrente, proprietario della casa editrice, era stato processato e condannato ad una pena pecuniaria, in quanto il libro avrebbe esposto gli ufficiali menzionati al rischio di attentati terroristici ed avrebbe inoltre inneggiato alla violenza. La Corte di cassazione gli aveva inoltre rifiutato il *leave of appeal*.

La Corte ravvisa una violazione dell'articolo 10, in quanto il § 2 della norma, che permette alcune restrizioni alla libertà di espressione, va applicato in maniera restrittiva per quanto riguarda i discorsi politici o le questioni di pubblico interesse. La limitazione imposta dalle autorità turche non risultava, invece, “necessaria in una società democratica”, dal momento che, per quanto l'esigenza di proteggere la vita e l'integrità fisica degli ufficiali in questione potesse ritenersi rilevante, i nomi degli ufficiali coinvolti erano già di pubblico dominio al momento della pubblicazione; per quanto riguarda la seconda accusa, non vi era stato alcun incitamento alla violenza, ma solo un'esposizione ‘virulenta’ di opinioni su una materia di interesse generale in una società democratica (neanche il margine di apprezzamento concesso alla Turchia avrebbe potuto condurre a considerare la restrizione “necessaria in una società democratica”). Vengono citati come precedenti II sezione, *Saygılı e Falakaoğlu c. Turchia*, ricorso n. 39457/03, sentenza del 21 ottobre 2008 e II sezione, *Ginienski c. Francia*, ricorso n. 64016/00, sentenza del 31 gennaio 2006.

La Corte ravvisa anche una violazione dell'articolo 6 § 1, a causa dell'irragionevole durata del processo (cinque anni e mezzo per due gradi di giudizio), con connessa violazione dell'articolo 13 per mancanza di un rimedio interno effettivo.

C.S. e C.P.

Articolo 11

- 1) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Gülizar Tunçer c. Turchia*, ricorso n. 12903/02, sentenza dell'8 febbraio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=11%20%7C%2012903/02&sessionid=68238084&skin=hudoc-en>

Il ricorrente lamenta, *inter alia*, la violazione dell'articolo 11 della Convenzione, in relazione ad un intervento delle forze dell'ordine, le quali avevano abusato della forza al fine di disperdere la gente riunita in un luogo pubblico. La manifestazione era stata ritenuta illegale ai sensi dell'articolo 24 della l. n. 2911/83 sulle riunioni e manifestazioni pubbliche.

La Corte, ricordando che gli Stati, oltre a proteggere il diritto di riunione, devono anche astenersi dalle limitazioni indirette, afferma che l'articolo 11 comporta anche degli obblighi positivi, al fine di garantire la libertà di riunione (cfr. III sezione, *Djavit An c. Turchia*, ricorso n. 20652/92, sentenza del 20 febbraio 2003, §§ 56-57). Il fatto che uno Stato sottoponga ad autorizzazione lo svolgimento di una riunione in luogo pubblico e che regoli le attività dell'associazione allo scopo di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale non è contrario allo spirito dell'articolo 11 (II sezione, *Karatepe e altri c. Turchia*, ricorsi nn. 33112/04, 36110/04, 40190/04, 41469/04 e 41471/04, sentenza del 7 aprile 2009, § 46). Nel caso di specie, tuttavia, la Corte ritiene che la polizia turca sia intervenuta utilizzando la forza in maniera sproporzionata e che tale intervento non fosse necessario per la difesa dell'ordine pubblico ai sensi del secondo paragrafo dell'articolo 11.

C.P.

Articolo 1 Protocollo n. 1

- 1) Corte europea dei diritti umani, V sezione, *Benet Praha, Spol. s.r.o. c. Repubblica ceca*, ricorsi nn. 33908/04, 7937/05, 25249/05, 29402/05 e 33571/06, sentenza del 24 febbraio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=33908/04&sessionid=70758370&skin=hudoc-en>

La ricorrente è una società ceca a responsabilità limitata il cui amministratore viene coinvolto nell'ambito di complesse indagini transnazionali volte ad accertare un'evasione di imposte doganali per milioni di euro. Per tale ragione la società viene sottoposta a perquisizione: dapprima vengono sequestrati del contante e della documentazione cartacea ed informatica e successivamente vengono bloccati dei conti bancari, ritenendosi le somme ivi depositate il provento illecito della condotta criminosa dell'amministratore. Le indagini risultarono particolarmente complesse e lunghe e per tutta la loro durata la società non fu in condizione di disporre del proprio denaro, con conseguente crisi di liquidità. Dopo il rigetto di tutte le istanze volte a riottenere la disponibilità dei fondi, essa decise dunque di ricorrere alla Corte europea, lamentando la violazione del proprio diritto di proprietà come garantito dall'articolo 1 del Protocollo n. 1.

La Corte dichiara ammissibile il ricorso, in quanto ritiene che la società ricorrente abbia in effetti esperito tutti i rimedi interni idonei a garantire una tutela concreta dei propri diritti (GC, *T.W. c. Malta*, ricorso n. 25644/94, sentenza del 29 aprile 1999, § 34).

In secondo luogo, la Corte coglie l'occasione per chiarire, ancora una volta, che il diritto di proprietà non gode di tutela assoluta, bensì può essere limitato in presenza di giustificati interessi di stampo pubblicistico, e che deve esservi comunque proporzionalità tra la misura adottata e l'interesse perseguito. Nel caso di specie, la misura viene ritenuta proporzionata ed adeguata allo scopo da raggiungere, cioè quello di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. La Corte (§§ 90, 93, 100, 101) cita come precedenti GC, *Immobiliare Saffi c. Italia*, ricorso n. 22774/93, sentenza del 28 luglio 1999, § 44; GC, *Iatridis c. Grecia*, ricorso n. 31107/96, sentenza del 23 marzo 1999, § 58.

Infine la Corte, nel valutare la proporzionalità della misura rispetto allo scopo perseguito, ribadisce il proprio ruolo sussidiario e riconosce allo Stato convenuto un ampio margine di discrezionalità nel decidere della misura adottata: "It is not the Court's task to conduct a new full analysis of whether the interference was proportionate, considering that the national authorities, especially the Constitutional Court itself, performed an analysis of proportionality. The nature and scope of the Court's supervision, mindful of its subsidiary role, is thus to assess whether the interference with the applicant company's property rights was manifestly unreasonable" (cfr. §§ 104-105, nonché V sezione, *Benet Czech, spol. s. r.o. c. Repubblica ceca*, ricorso n. 31555/05, sentenza del 21 ottobre 2010, § 40, in Osservatorio luglio-ottobre 2010).

Per tali ragioni la Corte non ritiene sussistente la violazione dell'articolo 1 Protocollo n. 1.

F.A.

